



COMUNE DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 246	delib.	OGGETTO : Attuazione dell' art. 15, comma 8 quinquiesdecies della Legge n. 102 del 03 agosto 2009, concernente la definizione agevolata dei verbali per violazioni al Codice della strada elevati entro il 31 dicembre 2004 – Proposta per il Consiglio
Data 05-05-2010		
N.	prot. gen.	
Data		

L'anno duemiladieci, il giorno CINQUE del mese di MAGGIO alle ore 13,00

e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori

ZICCHIERI FRANCESCO	PRESENTE	X	ASSENTE	
MASCI GIOVANNI	PRESENTE	X	ASSENTE	
D'AMICO GIANNI	PRESENTE	X	ASSENTE	
PECCHIA LUCIANO	PRESENTE	X	ASSENTE	
LAURETTI FRANCESCA	PRESENTE	X	ASSENTE	

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Stefano Nardi ,
la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento

Terracina, 30.04.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D.ssa ADA NASTI)

.....
Ada Nasti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento

Terracina, 30.04.2010

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
(D.ssa ADA NASTI)

.....
Ada Nasti

LA GIUNTA

Visto il comma 8- quinquiesdecies dell'art.15 della legge n. 102/2009. N. 78 che consente di estinguere gli importi derivanti da sanzioni amministrative, derivanti da violazioni del C.D.S. elevate fino al 31/12/2004 ed iscritti a ruolo, attraverso il pagamento del minimo della sanzione pecuniaria prevista per ogni singola norma violata previa sospensione della riscossione di tutte le sanzioni amministrative;

Considerato che tale norma consente di semplificare la procedura legata alla riscossione e consente di esercitare un'azione deflattiva del contenzioso;

Considerato che tale operazione potrebbe consentire un introito sicuro a fronte di una notevole incertezza del recupero dell'intera somma a ruolo, in considerazione del notevole tempo trascorso e quindi della non facile rintracciabilità dei soggetti passivi;

Considerato che l'applicazione della richiamata disposizione normativa consente alle famiglie di abbattere i costi derivanti da sanzioni ed interessi di mora;

Tutto ciò visto e considerato, viene predisposta l'allegata proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale;

Con voto unanime,

DELIBERA

- di sottoporre al Consiglio Comunale l'allegata proposta di deliberazione;
- di trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale la proposta stessa, per l'assegnazione alla competente Commissione Consiliare.

Indi, con separata, unanime, votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Che l'articolo 203, comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada) stabilisce che i verbali relativi a violazioni alle norme del Codice della Strada, per le quali non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituiscono titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento;
- Che in base all'art. 206 del Codice della Strada l'Amministrazione Comunale, previa programmazione, iscrive a ruolo tutti i verbali contenenti violazioni alle norme del Codice della Strada divenuti titoli esecutivi;
- Che i ruoli formati dall'ente creditore, secondo la normativa in materia, di cui al D.M. del 3 settembre 1999, n. 321, sono redatti, firmati e consegnati, tramite C.N.C., oggi Equitalia Servizi, mediante trasmissione telematica agli Agenti della Riscossione, i quali, ciascuno nel proprio ambito territoriale, concorrono alla notifica;
- Che il sistema della riscossione, disciplinato dalla riforma avvenuta con il Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, contenente il riordino del servizio nazionale della riscossione, è stato considerato inadeguato a contrastare il fenomeno dell'evasione, e che, pertanto, il legislatore nazionale è intervenuto ponendo in essere una nuova riforma basata sull'obiettivo di riportare la riscossione sotto il controllo pubblico;
- Che con l'approvazione dell'art. 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005 – recante disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione – è stata, pertanto, costituita da parte del Ministero dell'Economia una società a prevalente capitale pubblico, che soddisfa l'esigenza di attuazione di una completa e definitiva trasformazione del settore, mediante la soppressione del servizio di affidamento in concessione;
- Che già in occasione dell'approvazione della Legge Finanziaria 2008, con l'introduzione dell'articolo 1, comma 153 legge n. 244 del 24 dicembre 2007, il legislatore ha vietato agli Agenti della Riscossione di svolgere attività di riscossione per tutte le cartelle esattoriali di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data del 30 settembre 2006, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo;
- Che nel Decreto Legge del 1° luglio 2009, n. 78 (decreto anticrisi), convertito con modificazioni, nella legge n. 102 del 2009, all'articolo 15 (Potenziamento della riscossione) sono state adottate le seguenti disposizioni:
 1. comma 8-quinquiesdecies "Al fine di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei Comuni e di contenere i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al Regio

Decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i Comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la possibilità, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:

a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;

b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;

c) di un aggio per l'Agente della Riscossione pari al quattro per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella;

2. comma 8-sexiesdecies. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di cui al comma 8-quinquiesdecies, gli Agenti della Riscossione, ovvero gli Uffici Comunali competenti nel caso di utilizzo della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della facoltà prevista dal comma 8-quinquiesdecies, mediante l'invio di apposita comunicazione;

3. comma 8-septiesdecies. Con il provvedimento di cui al comma 8-quinquiesdecies è approvato il modello della comunicazione di cui al comma 8-sexiesdecies e sono stabiliti le modalità e i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli Enti Locali da parte degli Agenti della Riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all'operazione;

4. comma 8-duodecimes. L'avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o per la quale è stata emessa l'ingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso”;

- Che tale norma estende ai Comuni la possibilità di avvalersi della “rottamazione dei ruoli” per le sanzioni amministrative pecuniarie del Codice della Strada, mantenendo in capo all'ente la scelta discrezionale di avvalersene analogamente a quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 289 del 2002, in materia di tributi comunali;

- Che l'Amministrazione Comunale, per quanto rappresentato, intende, quindi, avvalersi della facoltà di “pagamento agevolato” dei verbali per violazioni alle norme del Codice della Strada elevati entro il 31 dicembre 2004, per le quote di accertamenti ricadenti nella gestione ordinaria, di cui all'articolo 15, comma 8-quinquiesdecies e seguenti del Decreto Legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge di Conversione n. 102 del 3 agosto 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 S.O. n. 140 del 4 agosto 2009;

- Che, conseguentemente, per una corretta applicazione del “pagamento agevolato”, l'Agente della Riscossione, prima dell'invio della comunicazione di pagamento agevolato, provvederà ad escludere le seguenti partite, trasmettendo il relativo flusso, distinto per tipologia, all'Amministrazione Comunale:

1. partite sospese ai sensi della Legge Finanziaria 2008;
 2. partite iscritte a ruolo per ritardato pagamento in sede di verbale di violazione, riportanti i codici tributo 1L42 – 1L43;
 3. partite iscritte a ruolo relative a verbali di contravvenzione intestati ai contribuenti deceduti;
 4. partite incluse in cartelle non notificate o con notifica non perfezionata nei termini e modi di legge;
 5. partite incluse in cartelle di pagamento per le quali il contribuente ha proceduto ad un pagamento parziale pari all'importo della sanzione minima edittale;
- Che per tutte le partite di cui ai punti precedenti, l'Agente della Riscossione si impegna a sospendere l'attività di riscossione;
 - Che l'Agente della Riscossione, in caso di partite esigibili, relative a sanzioni contenute in cartelle esattoriali per verbali di violazione alle norme del Codice della Strada elevati entro il 31 dicembre 2004, come disposto dal citato articolo 15 comma 8-sexiesdecies e seguenti, nei 120 giorni successivi alla data di pubblicazione della presente deliberazione, invierà a mezzo di posta semplice, la comunicazione contenente la situazione debitoria, nonché le modalità ed i termini di pagamento delle somme dovute;
 - Che, in considerazione del contenuto del comma 8-septiesdecies occorre, altresì, provvedere con il medesimo provvedimento all'approvazione delle modalità di attuazione della definizione agevolata, comprensive del modello della comunicazione di cui al comma 8-sexiesdecies nonché le modalità e i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli Enti Locali da parte degli Agenti della Riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili;
 - Che l'Agente della Riscossione fornirà, con le proprie strutture e con i propri sportelli, tutte le informazioni al cittadino che riguardano la gestione delle comunicazioni inviate per il pagamento agevolato, anche al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di gestire direttamente eventuali istanze di discarico amministrativo;
 - Che, altresì, l'Agente della Riscossione dovrà garantire l'omogeneizzazione della procedura di pagamento agevolato sull'intero territorio nazionale;
 - Che l'adesione al cosiddetto "pagamento agevolato" delle multe elevate sino al 31 dicembre 2004 costituisce di fatto, per la gestione ordinaria, un'iniziativa idonea ad accelerare i tempi di riscossione dei crediti iscritti in Bilancio;

Considerato che l'adesione dell'Amministrazione al pagamento agevolato incrementa l'efficienza del sistema della riscossione, nonché favorisce la riduzione del contenzioso pendente in materia di Codice della Strada, con riferimento agli importi iscritti a ruolo per verbali di contravvenzioni elevate entro il 31 dicembre 2004;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutto ciò premesso e considerato, delibera:

- di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 15, comma 8 quinquiesdecies e seguenti, del Decreto Legge del 1° luglio n. 102 del 3 agosto 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 Supplemento Ordinario n. 140 del 4 agosto 2009, del "pagamento agevolato" per i verbali di violazione alle norme del Codice della strada elevati entro il 31 dicembre 2004, divenuti titolo esecutivo, salvo che non siano stati oggetto di sospensione da parte degli Agenti della Riscossione, per le quote di accertamenti ricadenti nella gestione ordinaria, ovvero di consentire ai debitori di estinguere il debito provvedendo al pagamento:
 - a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;
 - b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;
 - c) di un aggio per l'Agente della Riscossione pari al quattro per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella;
- di approvare l'allegato A), che è parte integrante del presente provvedimento, concernente le modalità di attuazione del "pagamento agevolato", e contenute, tra l'altro, il modello della comunicazione da inviare ai debitori (Allegato 1), le modalità e i termini per la definizione del pagamento delle somme agli Enti Locali da parte degli Agenti della Riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili .

ALLEGATO A

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PAGAMENTO AGEVOLATO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE SINO AL 31 DICEMBRE 2004 PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, DI CUI ALL'ARTICOLO 15 COMMA 8-quinquiesdecies DEL DECRETO LEGGE 1° LUGLIO 2009, N. 78 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 102 DEL 3 AGOSTO 2009.

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

Il presente documento definisce i rapporti tra Comune di Terracina ed Equitalia S.p.A., le modalità ed i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, riversamento delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi, di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi alle operazioni, il modello comunicazione da inviare ai cittadini, nonché tutte le operazioni connesse per una corretta applicazione dell'articolo 15/c. 8-quinquiesdecies del decreto legge 1° luglio 2009, n.78 convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 03 agosto 2009, pubblicata sulla gazzetta Ufficiale n. 179 S.O. n. 140 del 04 agosto 2009;

Le disposizioni del presente documento si applicano a tutti i verbali di violazione alle norme del Codice della Strada elevati sino al 31 dicembre 2004, divenuti titolo esecutivo, salvo che non siano stati oggetto di sospensione da parte degli Agenti della Riscossione in base al disposto dell'art. 1 – comma 153 – della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Legge Finanziaria 2008;

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- a) per *pagamento agevolato* si intende la possibilità offerta all'autore e ai soggetti solidalmente obbligati di estinguere il debito senza più corrispondere l'intero importo della sanzione pecuniaria amministrativa, stabilito dall'art. 203/c. 3 del Codice della Strada, le maggiorazioni del 10% semestrale, di cui al combinato disposto degli articoli 206/c. 1 del C.d.S. e 27/c. 6 della legge 689/81 e gli interessi di mora;
- b) per *violazioni* al Codice della Strada si intendono le azioni od omissioni che arrecano pericolo e/o danno alla circolazione stradale;
- c) per *sanzione edittale* si intende la penalità irrogata per la violazione di norme in materia di C.d.S. di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 e s.m.i., n. 285 consistente nel pagamento di una somma pecuniaria.

Articolo 2 (Finalità)

Il presente documento ha lo scopo di definire l'applicazione del "pagamento agevolato" in materia di entrate patrimoniali derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada iscritte a ruolo.

Obiettivo dell'Amministrazione Comunale, soprattutto alla luce della riforma di cui al D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, è realizzare la più ampia collaborazione con gli Agenti della Riscossione, sperimentando servizi innovativi di-comune interesse.

A tal fine il Comune assicura la massima diffusione degli atti e delle informazioni attraverso i propri uffici, nonché ogni altro mezzo efficace di comunicazione e promuove l'adozione di misure

che semplificano il rapporto con gli utenti e l'Agente della Riscossione, ponendo in essere procedure di semplificazione nel settore pubblico della riscossione.

Articolo 3 (Principi generali per il pagamento agevolato)

In caso di mancato pagamento di una somma iscritta a ruolo per violazioni al Codice della strada, elevate entro il 31 dicembre 2004, per le quali l'Agente della Riscossione ha notificato una cartella di pagamento, il debitore ha la possibilità, a seguito dell'invio della comunicazione, di estinguere il debito entro il giorno **31 ottobre 2010**, provvedendo al pagamento:

1. di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;
2. delle spese di procedimento e notifica del verbale;
3. di un aggio di riscossione del 4% sulle somme dovute e dell'importo dovuto a titolo di rimborso per le spese sostenute all'Agente della Riscossione (AdR) per la riscossione coattiva e per i diritti di notifica della cartella.

Articolo 4 (Obblighi a carico dell'AdR)

L' AdR si impegna a sospendere le attività di riscossione riguardanti i verbali di violazione elevati entro il 31/12/2004 per tutto il periodo relativo alla gestione del condono e fino a nuova determinazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

L' AdR procede prima dell'invio della comunicazione di pagamento agevolato ad escludere le seguenti partite, trasmettendo il relativo flusso, distinto per tipologia, all'Amministrazione Comunale:

- 1) partite sospese ai sensi della Legge Finanziaria 2008;
- 2) partite iscritte a ruolo per ritardato pagamento in sede di verbale di violazione;
- 3) partite iscritte a ruolo relative a verbali di contravvenzione intestati a contribuenti deceduti;
- 4) partite incluse in cartelle non notificate o con notifica non perfezionata nei termini e modi di legge;
- 5) partite incluse in cartelle di pagamento per le quali il contribuente ha proceduto ad un pagamento parziale, pari all'importo della sanzione minima edittale;

Per tutte le partite di cui sopra l'AdR si impegna a sospendere l'attività di riscossione.

In caso di partite esigibili, relative a sanzioni contenute in cartelle di pagamento per verbali di violazione alle norme del Codice della Strada elevati entro il 31/12/2004, come disposto dall' art.15/c. 8-quinquiesdecies e seguenti del decreto legge 1° luglio 2009, 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 03 agosto 2009, nei 120 giorni successivi alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente documento, l'AdR invia a mezzo posta ordinaria la comunicazione, come da modello allegato, contenente la situazione debitoria, nonché le modalità ed i termini di pagamento delle somme dovute, al fine di consentire la definizione con "pagamento agevolato".

In caso di partite oggetto di maggior rateazione, l'AdR, nella suddetta comunicazione, informa il contribuente del contenuto della norma in questione e lo invita al pagamento, in un'unica soluzione, del debito residuo, senza necessità di acquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale del provvedimento di revoca di rateazione.

Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia iniziato ad effettuare il pagamento rateale, gli importi versati, inclusi solo gli interessi di rateizzazione, saranno conteggiati a copertura della sanzione edittale. L'eventuale debito residuo sarà richiesto, in un'unica soluzione, nella comunicazione di adesione al pagamento agevolato.

Le eventuali eccedenze versate non potranno essere rimborsate né compensate a favore di partite no ricadenti nel pagamento agevolato.

In caso di partite oggetto di lite pendente da parte dell'Autorità Giudiziaria, l' AdR invia la comunicazione al contribuente e lo invita al pagamento in un'unica soluzione senza necessità di acquisire provvedimenti da parte dell'Amministrazione Comunale. Successivamente l'AdR invia i flussi dei pagamenti per le posizioni in contenzioso al fine di consentire all'Ente di procedere alla richiesta di "cessata materia del contendere".

Per le posizioni in contenzioso per le quali l' AdR risulta chiamato in giudizio, l'adesione del contribuente al condono comporta da parte dell'AdR la richiesta di "cessata materia del contendere".

L'AdR si impegna a fornire, con le proprie strutture e con i propri sportelli, tutte le informazioni al cittadino che riguardano la gestione delle comunicazioni inviate per il pagamento agevolato, anche al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di gestire direttamente eventuali istanze di discarico amministrativo.

Equitalia S.p.A. si impegna ad estendere le procedure di cui al presente articolo a tutti gli agenti della riscossione operanti sul territorio nazionale.

Articolo 5 **(Obblighi a carico dell'Amministrazione Comunale)**

L' Amministrazione Comunale provvede a:

1. garantire le necessarie misure organizzative per lo svolgimento delle attività;
2. garantire la collaborazione delle strutture amministrative ed informatiche, al fine di predisporre l'allegato tecnico, congiuntamente all'AdR, riguardante i tracciati record e le modalità di rendicontazione dell'attività connessa alla gestione del pagamento agevolato.

Articolo 6 **(Modalità di adesione)**

Il cittadino che ha ricevuto la comunicazione, entro la data di cui all'art. 3, deve provvedere al pagamento del debito. In caso contrario, l'AdR avvierà le procedure cautelari/esecutive di recupero dell'intero debito.

Articolo 7 **(Modalità di pagamento)**

Il cittadino potrà effettuare il pagamento con le seguenti modalità:

- presso gli sportelli elencati nel foglio allegato alla comunicazione, senza pagamenti di commissioni d'incasso o anche utilizzando apparecchiature POS;
- presso una banca o un ufficio postale ed utilizzare il/i bollettini RAV allegato/i alla comunicazione con il pagamento di una commissione.

Nel caso di adesione parziale, il pagamento potrà essere effettuato solo ed esclusivamente presso gli Sportelli dell'Agente della Riscossione.

Articolo 8
(Riversamento delle somme da parte degli AdR)

L'Agente della Riscossione provvede al riversamento, con flussi e quietanze separati, delle somme riscosse con le modalità previste dall'art. 22 del decreto legislativo 112/99

Articolo 9
(Rendicontazione delle somme riscosse)

L'adempimento agli obblighi stabiliti dagli artt. 19/c. 2 – lett. B) e 36 del D.Lgs. 112/1999 avviene rendendo disponibile all'Amministrazione Comunale, ogni mese, una rendicontazione anche on-line, con flussi separati dalla rendicontazione dello stato di riscossione.

Articolo 10
(Gestione dei flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi)

Con determinazione dirigenziale saranno approvate le modalità di gestione di interscambio dei flussi informativi.

L'Amministrazione Comunale, sulla base delle rendicontazioni fornite dall' AdR, procederà, con apposite determinazioni dirigenziali, a regolarizzare le entrate riscosse, a cancellare le partite non più esigibili ed a trasferire nella contabilità patrimoniale le partite di dubbia esigibilità.

Articolo 11
(Gestioni della banca dati e privacy)

L' AdR si impegna, nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività prevista dal presente documento, a conformarsi alle disposizioni del D. Lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni ed integrazioni.

L'AdR si impegna, altresì, a trattare con la dovuta riservatezza e cautela tutte le informazioni tecniche e commerciali di cui verrà a conoscenza.

Articolo 12
(Monitoraggio)

Il monitoraggio dell'attività si rende necessario per consentire ad entrambe le parti di operare nel rispetto dei propri compiti istituzionali.

A tal fine, è costituito un gruppo permanente di monitoraggio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e dell' AdR individuati sulla base delle specifiche attività da monitorare, con apposito successivo atto dirigenziale.

MODELLO ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA FACOLTÀ DI DEFINIZIONE DEI DEBITI RIGUARDANTI IMPORTI ISCRITTI A RUOLO A TITOLO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALLA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285, I CUI VERBALI SONO STATI ELEVATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2004 (art. 15, comma 8 - quinqueiesdecies ss., del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)

Gentile Signora/Signore

Il Comune di Terracina ha deliberato la concessione delle agevolazioni per il pagamento delle sanzioni conseguite a infrazioni al codice della strada, accertate fino al 31 dicembre 2004. Ha dato attuazione, in questo modo, a quanto previsto dall'art. 15, comma 8 – quinqueiesdecies e seguenti, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Ciò vuol dire che i debiti per "multe" fino al 2004 possono essere estinti solo con il pagamento:

- a) Del minimo della sanzione amministrativa prevista per la violazione a suo tempo commessa;
- b) Delle spese di procedimento e notificazione del verbale;
- c) Di un aggio destinato all'agente della riscossione, pari al 4% del riscosso, nonché delle somme dovute al titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure e per i diritti di notifica della cartella.

Non sono più dovute, pertanto, né le più elevate sanzioni per il tardivo pagamento, né le maggiorazioni semestrali, né l'aggio esattoriale in misura intera.

Poiché Lei risulta debitore/debitrice di €....., per infrazioni al Codice della strada accertate fino al 31 dicembre 2004, può beneficiare delle agevolazioni di pagamento adottate dal Comune di Terracina ed estinguere il suo debito con il pagamento di soli €.

Questo il dettaglio dei suoi debiti:

Anno.....	Verbale n.	Targa veicolo.....	
Titolo		Importo originario	Importo agevolato
Sanzione amministrativa			
Interessi di mora			
Aggio di riscossione			
Rimborso spese			
Diritti di notificazione			
Totale dovuto			
Anno.....	Verbale n.	Targa veicolo.....	
Titolo		Importo originario	Importo agevolato
Sanzione amministrativa			
Interessi di mora			
Aggio di riscossione			
Rimborso spese			
Diritti di notificazione			
Totale dovuto			
Anno.....	Verbale n.	Targa veicolo.....	
Titolo		Importo originario	Importo agevolato
Sanzione amministrativa			
Interessi di mora			
Aggio di riscossione			
Rimborso spese			
Diritti di notificazione			
Totale dovuto			

Per beneficiare degli importi agevolati, Lei dovrà pagare la somma complessiva di €. in unica soluzione entro il 30

Il pagamento potrà essere eseguito

- Presso una banca o un ufficio postale, con il/i bollettino/i RAV allegato/i a questa comunicazione;
- Presso il/i seguente/i sportello/i:...../ gli sportelli elencati nel foglio allegato, anche attraverso le apparecchiature POS.

In caso di mancato pagamento entro il termine indicato di tutti gli importi dovuti per ciascuna infrazione, le agevolazioni di pagamento non saranno più applicabili. Procederemo, quindi, al recupero dell'intero debito nella misura originaria, al netto di quanto eventualmente già versato.

Qualora lei intendesse estinguere il debito solo per alcune delle infrazioni indicate, dovrà recarsi presso i nostri sportelli.

Casi particolari

Rateizzazione in corso

Lei può beneficiare dell'agevolazione anche se già ha in corso il pagamento del debito in forma rateizzata. In questo caso dovrà recarsi presso in nostri sportelli per la rideterminazione di quanto eventualmente ancora dovuto.

Ricorso pendente

Lei può aderire al pagamento agevolato anche se già ha avanzato ricorso all'Autorità giudiziaria contro la cartella di pagamento. In questo caso, dovrà presentare al giudice competente un'istanza di rinuncia alla prosecuzione della controversia.

Pagamento non dovuto

In caso di possesso di un titolo giustificativo idoneo a richiedere il discarico del debito (avvenuto pagamento del verbale, presentazione di ricorso e conseguente estinzione della controversia, titolarità di un contrassegno per persona diversamente abile), La invitiamo a inviare una comunicazione al Comune di Terracina - U.O. Contravvenzioni - con allegata la documentazione comprovante il diritto al discarico.

La comunicazione può essere trasmessa:

- Via fax al numero 0773----- oppure
- Via postale al seguente indirizzo:

Comune di Terracina
Ufficio contenzioso
04019 Terracina (LT)

In alternativa, ma solo su appuntamento da richiedere telefonicamente allo 0773 -----, potrà recarsi presso -----

Ulteriori informazioni sui verbali e sulle relative cartelle di pagamento possono essere ottenute presso i nostri sportelli.

Distinti saluti

(Denominazione dell'agente di riscossione)

Il presente verbale viene così sottoscritto :

IL PRESIDENTE

Dr. Stefano Nardi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Ciro Castaldo Castaldo

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire

dal - **6 MAG. 2010**

Terracina,

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

Massimo Carinci

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Ciro Castaldo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE